Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 1966 [1]

Massime

1. *Atti di un'istituzione — Carattere definitivo — Criteri* =
2. *Procedimento — Azione di risarcimento distinta dal ricorso di annullamento — Limiti della distinzione*

1. L'atto di un'istituzione adottato incondizionatamente e senza riserve si deve ritenere definitivo, ove non sussistano elementi essenziali, precisi e concordanti che dimostrino la sua provvisorietà.
Vedi la massima n. 1 della sentenza 34-65.

2. È possibile esperire un'azione di risarcimento senza essere al tempo stesso tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio. Ciò non può tuttavia costituire il mezzo per raggiungere un risultato analogo a quello dell'annullamento dell'atto, ove il ricorso per annullamento nei confronti del medesimo atto sia irricevibile.

Nella causa 59-65 promossa dal

SIGNOR HEINRICH SCHRECKENBERG,

dipendente della Comunità Europea dell'Energia Atomica, con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Bernard Schmitz, 6, rue J.B. Esch,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Maurice Prelle,

1 — Lingua processuale : il francese.

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli esecutivi europei,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

— l'annullamento della decisione 22 settembre 1965 con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente in data 8 luglio 1965;

— la domanda d'inquadramento in A 3, 2° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962, più gli scatti periodici successivi a tale data;

— in subordine, il risarcimento del danno;

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

A. Trabucchi, presidente di sezione,
L. Delvaux e R. Lecourt (relatore), giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

Lo Schreckenberg veniva assunto dalla C.E.E.A. il 25 novembre 1960 con uno stipendio di 21 000 franchi belgi. Da allora egli ha svolto le mansioni di capo del « servizio interno ». Il 5 marzo 1963 veniva nominato in ruolo nel grado A 5, 2° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962. Il 13 ottobre 1964 lo Schreckenberg veniva promosso al grado A 4, 1° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1964.

L'8 luglio 1965 egli indirizzava al presidente della Commissione un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto chiedendo il reinquadramento in A 3, con effetto retroattivo. La domanda si fondava particolarmente sul raffronto tra la sua situazione e quella del sig. Maudet, dipendente della C.E.E., nonché sul precedente della sentenza Maudet. Il 22 settembre 1965 la Commissione respingeva il reclamo, confermando le decisioni di passaggio in ruolo e di inquadramento come amministratore principale nel grado A 5, con effetto dal 1° gennaio 1962 (decisione 5 marzo 1962),

e di promozione in A 4, con effetto dal 1° gennaio 1964 (decisione 13 ottobre 1964).

Il 13 dicembre 1965 lo Schreckenberg ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione nei confronti della sua domanda.

La Commissione, con domanda incidentale, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per decorrenza del termine. Con ordinanza 3 marzo 1966 la Prima Sezione della Corte rinviava al merito.

Nell'udienza del 21 ottobre 1966, ad istanza di entrambe le parti, la Corte stabiliva di rinviare al 10 novembre la continuazione della discussione orale onde rendere possibile l'esame di nuovi documenti prodotti in giudizio. Nell'udienza del 24 novembre 1966 l'avvocato generale Roemer presentava le sue conclusioni orali.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte :

« 1° Annullare la decisione negativa opposta dalla Commissione il 22 settembre 1965 al reclamo proposto con lettera 8 luglio 1965;

2° Dichiarare e statuire che la Commissione deve collocare il ricorrente, con effetto dal 1° gennaio 1962, al grado A 3, 2° scatto, più gli scatti biennali successivi previsti dall'articolo 44 dello statuto :

3° *In subordine* dichiarare e statuire che la Commissione deve risarcire il danno subito dal ricorrente versandogli una somma pari all'indennità differenziale contemplata dall'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, indennità che avrebbe dovuto essergli corrisposta dal 1° gennaio 1962 e valutata in 100 000 franchi belgi, salvo modifiche in corso di causa;

4° Dichiarare e statuire che le spese vanno comunque poste a carico della Commissione. »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

« — dichiarare il ricorso irricevibile per decorrenza del termine;
— respingerlo ponendo a carico del ricorrente le spese, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura. »

Il *ricorrente*, nella memoria di risposta alla domanda incidentale, conclude che piaccia alla Corte :

« respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla controparte;
In subordine
rinviare al merito;
pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti. »

Nel controricorso, la *convenuta* conclude che la Corte voglia :

« dichiarare irricevibili per decorrenza del termine le domande di annullamento e di risarcimento del danno;
accogliere le conclusioni della domanda incidentale precedentemente proposta dalla convenuta;

in subordine, dichiarare dette domande infondate e respingerle;
porre le spese a carico del ricorrente a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura. »

Nella replica, il *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte :

« dare atto al ricorrente ch'egli conferma le conclusioni dell'atto introduttivo;

In subordine

1° Disporre che la Commissione produca i documenti e specialmente le relazioni che costituiscono il fondamento delle decisioni adottate nella 282ª e nella 283ª riunione (punto XI della 282ª riunione e punto XV della 283ª riunione);

2° Disporre che la Commissione produca il documento EUR/C/1651/63 f e la lettera dell'8 marzo 1965 indirizzata dalla Commissione al sig. Mosthaf;

In ulteriore subordine

accogliendo la prova offerta dal ricorrente, disporre l'audizione del sig. Funck, direttore generale dell'amministrazione e del personale, sulle seguenti circostanze :
Il Funck ha dichiarato al ricorrente che la sua situazione non avrebbe potuto essere definita finché non fossero state rivalutate le sue mansioni nonché quelle svolte da altri dipendenti della direzione dell'amministrazione. »

La *convenuta* conclude, nella controreplica, che la Corte voglia :

« accogliere le conclusioni del controricorso,
respingere le domande presentate in subordine dal ricorrente nella replica, sia perché irricevibili per difetto di motivazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sia perché non pertinenti. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

La *convenuta* rileva che il ricorrente non ha presentato alcun reclamo, né ha impugnato l'inquadramento, definito esplicitamente dalla decisione di passaggio in ruolo in data 5 marzo 1963, entro i termini stabiliti dall'articolo 91 dello statuto, dal momento che il ricorso è stato presentato l'8 luglio 1965, vale a dire 28 mesi dopo.

La decisione del presidente con cui viene respinto il reclamo tardivo confermerebbe semplicemente la decisione del 5 marzo 1963.

La convenuta invoca la costante giurisprudenza della Corte secondo cui l'inquadramento conseguente alla decisione di nomina in ruolo dovrebbe essere impugnato entro tre mesi dalla notifica della decisione. Tale giurisprudenza risolverebbe automaticamente ogni argomento fondato su eventuali fatti nuovi.

Inoltre, la parziale riorganizzazione di taluni servizi e la ripartizione di taluni altri in divisioni, nonché la promozione di taluni dipendenti per meriti personali non rappresenterebbero fatti nuovi, non trattandosi — a differenza di quanto sostiene il

ricorrente — di una riorganizzazione generale dei servizi con conseguente reinquadramento dei dipendenti interessati.

Il *ricorrente* ribatte che la ricevibilità della sua seconda domanda è estranea all'incidente e che non è possibile statuire sulla seconda domanda senza aver esaminato nel merito la prima.

In ulteriore subordine, il ricorrente espone i motivi per cui la prima domanda sarebbe di per sé ricevibile. La giurisprudenza da applicarsi nella fattispecie non sarebbe quella che nega la caratteristica di fatto nuovo ad una sentenza precedente pronunciata dalla Corte in una causa fra terzi, bensì quella che considera come rilevante il fatto nuovo che influisce sulla situazione amministrativa degli interessati, come ad esempio nelle cause Muller (109-63 e 13-64, Raccolta X, pag. 1275) e Jullien (10-64, Raccolta XI-5).

I provvedimenti adottati l'8 aprile 1965 nei confronti di taluni funzionari non costituirebbero semplici promozioni, ma reinquadramenti (per di più irregolari perché non retroattivi).

Tutto dimostrerebbe che si tratta in sostanza di un rimaneggiamento dei servizi nel loro complesso (la mancanza di pubblicazione previa; i verbali della 282ª e 283ª riunione della Commissione; una nota del 4 aprile 1963 inviata dal Funck alla Commissione; l'inclusione nel bilancio del 1963 di alcuni dei posti ricoperti nel 1965; le dichiarazioni del Funck; il sistema prescelto dall'Euratom per presentare i suoi servizi negli annuari della Comunità).

La *convenuta* replica che la Corte potrebbe comunque dichiarare irricevibile la prima domanda indipendentemente dalla pronuncia sulla seconda. Sarebbe però sorprendente giungere per il tortuoso cammino di un ricorso in subordine ai risultati che s'intendono ottenere con il ricorso principale, nell'ipotesi in cui questo fosse stato respinto dalla Corte.

Circa l'argomento fondato sul fatto nuovo, sarebbe fuori luogo paragonare la descrizione degli impieghi tipo (cause Muller e Jullien) alla decisione di promuovere 13 dipendenti (su 2 500) al grado A 3. D'altro canto, i fatti invocati ed in particolare le dichiarazioni del Funck sarebbero inverosimili o irrilevanti nella fattispecie.

Il *ricorrente*, a proposito della distinzione fra le due domande, si rifà alla giurisprudenza belga e, quanto al fatto nuovo, sostiene che la Corte finora si è limitata a darne una definizione negativa nelle sentenze in cui ha negato che la sentenza Collotti costituisse un fatto nuovo. Pur senza darne una definizione, la Corte, nelle sentenze Jullien e Muller, avrebbe applicato una nozione più positiva, che potrebbe — secondo il ricorrente — essere così enunciata :

« 1. Un fatto o una disposizione che interessa più persone e non sia una decisione strettamente individuale;

2. Un fatto o una decisione che possa influire sulla situazione amministrativa del ricorrente. »

Tale criterio consentirebbe di affermare « che sussiste effettivamente un fatto nuovo sostanziale », desumibile dagli atti di causa. In particolare, visto che l'articolo 4 dello statuto stabilisce che una promozione può essere concessa solo onde provvedere a ricoprire un posto disponibile, la cui vacanza sia stata regolarmente resa nota, l'omessa pubblicazione da parte della Commissione dimostrerebbe che il posto vacante non sussisteva e dunque non era possibile una promozione, ma si trattava semplicemente di una rivalutazione degli impieghi e del relativo reinquadramento dei titolari.

Quindi, affinché un collega del ricorrente « potesse essere promosso al grado A 3, era necessario elevare previamente al rango di divisione l'unità amministrativa cui egli era preposto e il fatto nuovo sarebbe rappresentato proprio dalla trasformazione in divisioni di talune unità amministrative in precedenza denominate genericamente servizi. »

La *convenuta* nega che la giurisprudenza belga invocata dal ricorrente possa trovare applicazione nell'ambito comunitario, vista la differenza tra le situazioni rispettive. Nella definizione proposta per il fatto nuovo non si dovrebbe fare menzione di « più persone », e si dovrebbe invece parlare solo di un provvedimento di carattere generale, che segni una nuova fase nella « politica del personale ». La serie di provvedimenti individuali adottati nel 1965 sarebbe semplicemente una replica delle misure analoghe adottate nel 1963 e nel 1964. È inspiegabile come solo i provvedimenti del 1965 abbiano potuto rappresentare un fatto nuovo.

Infine non vi sarebbe omissione della pubblicazione di posto vacante, ma solo un ritardo di qualche ora per motivi di traduzione e riproduzione. Tale circostanza avrebbe potuto essere rilevante in caso di domanda di annullamento, ma nell'attuale stato di cose basterebbe osservare che la pubblicazione dell'avviso, disposta « tempore non suspecto » dimostra che l'amministrazione non perseguiva lo scopo preteso dal ricorrente, scopo che avrebbe invece potuto essere raggiunto omettendo la pubblicazione.

B — *Nel merito*

a) Sul ricorso per annullamento

Il *ricorrente* assume di essere stato conservato in un impiego preesistente cui, tenuto conto delle funzioni svolte, corrisponde, in base al nuovo statuto, un grado superiore a quello conferitogli al momento del passaggio in ruolo. La sua posizione dovrebbe essere determinata secondo la descrizione degli impieghi tipo, poiché egli dirige un'unità amministrativa analogamente ad un

capo divisione, come dimostrerebbero l'organigramma interno della direzione dell'amministrazione e la struttura della direzione generale « amministrazione e personale ».

Il memorandum redatto a questo proposito dal ricorrente e allegato al reclamo dell'8 luglio 1965 non sarebbe stato smentito, né circa la descrizione delle funzioni, né circa il raffronto tra le funzioni del ricorrente e quelle del Maudet, che occupa un posto affine presso la Commissione C.E.E.

La *convenuta* ribatte che la descrizione degli impieghi tipo, per quanto si riferisce ai capi divisione, non è applicabile all'impiego del ricorrente, poiché l'utilizzazione del termine « unità amministrativa » non comporta automaticamente un inquadramento in A 3. Nella fattispecie la valutazione sarebbe tanto più giustificata in quanto il ricorrente dipende da un « autentico » capo divisione. L'organigramma invocato, che non ha alcun valore ufficiale, e l'annuario della Comunità Europea, che ha semplici funzioni indicative, non avrebbero alcuna efficacia probatoria.

Infine il Maudet sarebbe stato assunto nel 1958 onde esercitare funzioni di livello corrispondente — secondo il nuovo statuto — a quelle di un capo divisione, mentre lo Schreckenberg, assunto nel 1960, avrebbe dovuto svolgere compiti meno importanti, il che impedirebbe di applicare per analogia al caso in esame i principi sanciti dalla sentenza 20 e 21-63 (Maudet contro Commissione C.E.E.). D'altro canto, le mansioni spettanti al Maudet nell'ambito dei servizi C.E.E. sarebbero invece state spesso esercitate dal superiore gerarchico diretto del ricorrente. La tabella comparativa delle funzioni rispettive dei due dipendenti, allegata all'atto introduttivo, non risponderebbe poi interamente al vero.

Il *ricorrente* espone che nella relazione sulle sue attitudini, redatta nel 1962 per il suo passaggio in ruolo, l'unità amministrativa di cui egli era a capo veniva più volte definita « divisione » e che l'argomento tratto dall'analogia tra il caso del ricorrente e quello del Maudet non è stato smentito nel procedimento amministrativo susseguente al ricorso gerarchico. L'inquadramento del superiore gerarchico del ricorrente al grado A 3 sarebbe il risultato di una situazione anormale, poiché il sig. Snoeren, che dipende dallo stesso superiore gerarchico, è ormai anch'egli inquadrato al grado A 3. L'organigramma interno della direzione dell'amministrazione sarebbe stato elaborato « tempore non suspecto », al solo scopo di definire la suddivisione dei compiti nell'ambito della direzione.

D'altra parte la stessa Commissione avrebbe riconosciuto, in una lettera indirizzata ad un collega del ricorrente, che l'inquadramento di un posto « è determinato dai compiti e dalle competenze propri dell'impiego e non dal grado dell'immediato superiore gerarchico ». Infine il raffronto tra le funzioni del ricorrente e quelle del sig. Snoeren metterebbe in luce che l'unità ammini-

strativa diretta dal primo è almeno altrettanto importante di quella diretta dal secondo. A proposito dei compiti del Maudet e dei propri, il ricorrente afferma che la sfera di competenza a lui attribuita, essendo inquadrato in A 4 ed assistito da un dipendente di grado A 5, corrisponde alle funzioni di tre dipendenti della Commissione C.E.E. inquadrati in A 3 (e a quelle di due funzionari inquadrati in A 3 ed uno in A 4 presso l'Alta Autorità).

Il ricorrente invoca numerosi dati onde dimostrare l'ampiezza delle sue competenze.

La *convenuta* oppone, circa le note di merito attribuite per il passaggio in ruolo del ricorrente, che i termini impiegati non sono tali da influire validamente sull'inquadramento, poiché l'unico elemento determinante in proposito è la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. D'altro canto, la smentita opposta al reclamo dell'8 luglio 1965 sarebbe necessaria conseguenza della reiezione del reclamo, che presuppone la reiezione dei motivi e dei mezzi dedotti a sostegno. La parità di grado tra il superiore gerarchico dello Schreckenberg e il sig. Snoeren, collega del ricorrente e subordinato allo stesso superiore, sarebbe irrilevante per la situazione del ricorrente stesso.

L'inquadramento dei tre funzionari sarebbe stato effettuato dalla Commissione nell'esercizio del suo potere di organizzare i servizi, previo esame del livello dei relativi compiti, come si desumerebbe dalla lettera inviata ad un collega del ricorrente e dalla quale egli ritiene di poter trarre argomenti a suo favore. L'amministrazione può effettuare una graduatoria solo fondandosi sul livello delle funzioni degli interessati, non già in base ad elementi quantitativi, come ad esempio il numero dei subalterni. La convenuta respinge i raffronti con i servizi della C.E.E. e deduce a sua volta una serie di elementi specifici onde dimostrare che l'ampiezza delle competenze del ricorrente non può essere accostata a quella di taluni dipendenti di grado A 3.

b) Sulla domanda in subordine di risarcimento del danno

Il *ricorrente* chiede in subordine che il comportamento discriminatorio nei suoi confronti sia considerato lesivo e che il danno derivatone sia risarcito sulla base dell'indennità differenziale prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto.

La *convenuta*, affermando di aver provato l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico della Commissione, eccepisce l'infondatezza della domanda di risarcimento.

IN DIRITTO

Assunto dalla Commissione C.E.E.A. il 25 novembre 1960 onde svolgere i compiti di capo del servizio interno, lo Schreckenberg, passato in ruolo il 5 marzo 1963 come amministratore

principale, grado A 5, e promosso il 13 ottobre 1964 al grado A 4, ha impugnato la decisione 22 settembre 1965 con cui la Commissione ha respinto la sua domanda di reinquadramento in A 3.

Invocando il diritto al reinquadramento, in base al principio della corrispondenza tra grado e funzioni sancito dall'articolo 102 e dall'allegato I allo statuto, il ricorrente domanda che gli sia riconosciuta la qualifica di capo divisione e, in subordine, un'indennità corrispondente all'indennità differenziale prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto.

La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso, non avendo lo Schreckenberg impugnato, a norma dell'articolo 91 dello statuto, la decisione di passaggio in ruolo del 5 marzo 1963 che lo inquadrava in A 5 ed essendo stato il reclamo proposto solo l'8 luglio 1965.

Sulla domanda principale d'inquadramento in A 3

È pacifico che la decisione d'inquadramento in A 5 del 5 marzo 1963, notificata alla stessa data, non è stata impugnata nel termine previsto dall'articolo 91 dello statuto.

Il ricorrente assume tuttavia essere stato notorio, al momento del suo passaggio in ruolo, che la Commissione avrebbe dovuto in seguito reinquadrare i dipendenti, una volta effettuata la ripartizione dei servizi in direzioni e divisioni. Non solo il servizio cui era a capo il ricorrente sarebbe stato definito « divisione » in una relazione dei superiori gerarchici, ma il direttore generale dell'amministrazione e del personale, sig. Funck, il 4 aprile 1963 avrebbe affermato di fronte alla Commissione che le nomine o le promozioni in A 3 erano sospese onde permettere un ulteriore esame dei posti di questo livello in rapporto alla struttura di ciascuna direzione.

Le decisioni del 31 marzo e dell'8 aprile 1965, decretanti talune promozioni in A 3 senza previa pubblicazione della vacanza d'impiego, avrebbero in effetti avuto lo scopo di reinquadrare i dipendenti dopo aver elevato al rango di divisione talune unità amministrative. Essendovi quindi stata una ristrutturazione dei servizi, come dimostra la loro presentazione negli annuari delle Comunità Europee del 1965, la decisione dell'8 aprile 1965 costituirebbe un fatto nuovo sostanziale tale da far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.

La Corte osserva che la decisione d'inquadramento del 5 marzo 1963 non contiene condizioni né riserve e, in mancanza di dati sostanziali precisi e concordanti che ne dimostrino il carattere provvisorio, si deve ritenere definitiva. La comunicazione fatta alla Commissione dal direttore generale dell'amministrazione e del personale non è sufficiente a provare che le conclusioni di detto direttore siano state accettate dalla Commis-

sione, giacché questa non è vincolata dai suggerimenti dei capi servizio ed il silenzio del verbale non può essere interpretato come acquiescenza. Le deposizioni raccolte dalla Corte nella causa 34-65 e unite al fascicolo della presente controversia col consenso delle parti, non provano il carattere provvisorio della decisione d'inquadramento del 5 marzo 1963.

Non è risultato che, effettuando tale inquadramento, la Commissione abbia avuto dubbi circa la valutazione delle funzioni corrispondenti all'impiego di cui è causa. Nemmeno può essere considerato rilevante il fatto che, in una relazione redatta il 13 giugno 1962 dai superiori gerarchici del ricorrente, vale a dire anteriore all'inquadramento del 5 marzo 1963, il servizio del ricorrente sia definito « divisione ». I fatti invocati non sono quindi sufficienti a scalzare il carattere definitivo della decisione di cui trattasi, specie dal momento che il verbale della 196ª seduta della Commissione del 22 gennaio 1963 parla di un « esame generale dell'inquadramento degli impieghi occupati dai dipendenti nominati in ruolo ».

D'altro lato, il provvedimento dell'8 aprile 1965, con cui vari dipendenti sono stati promossi in A 3, non può far decorrere un nuovo termine d'impugnazione nei confronti della decisione del 5 marzo 1963. In particolare, il ricorrente a torto invoca la nomina in A 3 di uno dei capi servizio della direzione di cui fa parte, già suo pari grado, nonché la trasformazione implicita in divisione della relativa unità amministrativa.

Egli non ha infatti impugnato detta nomina, né ne ha chiesto l'annullamento, ma si limita a domandare l'inquadramento in A 3 con effetto dal 1º gennaio 1962, vale a dire con tre anni di retroattività, cioè il suo ricorso è diretto contro la stessa decisione d'inquadramento del 5 marzo 1963.

Le nomine del 1965, del tutto prive di retroattività, non influiscono affatto sull'inquadramento del ricorrente. Né le varie promozioni successive al 1963, né l'eventuale omissione delle formalità relative alla previa pubblicazione della vacanza d'impiego potrebbero avere effetti retroattivi nei confronti della decisione di inquadramento del ricorrente, a favore del quale non può nuovamente decorrere il termine d'impugnazione. Il modo con cui vengono presentati i servizi della Commissione in un annuario della Comunità non giustifica l'interpretazione suggerita dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Sulla domanda in subordine di risarcimento del danno

In subordine il ricorrente chiede un'indennità definita nei mezzi di ricorso come risarcimento del presunto danno arrecatogli

dalla Commissione per non aver elevato a divisione il servizio cui egli era preposto, ma definita nelle conclusioni come « indennità corrispondente all'indennità differenziale contemplata dall'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, che avrebbe dovuto essere corrisposta dal 1° gennaio 1962. »

La Corte rileva che, se è possibile esperire domanda di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario.

Nella domanda in subordine il ricorrente non chiede infatti il risarcimento di un danno da valutarsi in ragione del pregiudizio assertivamente subito a motivo delle funzioni esercitate, ma sollecita il riconoscimento del diritto ad un importo pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che gli sarebbe spettato dal 1° gennaio 1962 in base al collocamento in A 3 cui egli assume avere diritto.

La domanda principale diretta contro l'inquadramento determinato dalla decisione 5 marzo 1963 è stata riconosciuta irricevibile, poiché gli elementi invocati come presunti fatti nuovi non si sono rivelati tali da provocare un riesame della detta decisione ed a maggior ragione essi non possono essere considerati origine d'illecito. La decisione ha carattere definitivo. Richiamandosi all'articolo 7, paragrafo 2, dello statuto, il ricorrente fa meglio risaltare l'oggetto della domanda, costituito non tanto dal risarcimento del danno, quanto dall'applicazione di detta disposizione relativa agli incarichi ad interim, applicazione che il ricorrente non potrebbe più reclamare ostandovi la decadenza. Per tutti questi motivi la domanda in subordine è irricevibile.

Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente; a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle controversie promosse dai dipendenti restano a carico delle istituzioni le spese da queste sostenute. Inoltre, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, 1° comma, per motivi eccezionali la Corte può compensare in tutto o in parte le spese.

Lo svolgimento dei fatti ha potuto indurre in errore il ricorrente circa il carattere definitivo della decisione del 5 marzo 1963. Appare quindi equo porre a carico della convenuta la metà delle spese sopportate dal ricorrente.

Letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
visto l'articolo 152 del trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
visto lo statuto del personale della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso 59-65 è irricevibile.

2° La convenuta sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Trabucchi Delvaux Lecourt

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
A. Trabucchi

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer presentate il 24 novembre 1966 [1]

Indice

Introduzione (antefatti, conclusioni) 746
Valutazione giuridica 747
I — Sulla ricevibilità 747
1. Le conclusioni principali 747
2. La domanda di risarcimento 749
II — Nel merito 750
III — Conclusioni finali 755

1 — Traduzione dal tedesco.